

**ALLEGATO 8 alla determinazione Settore LL.PP. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

APPALTO : PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO (AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIA PROGETTAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA EX CENTRO CIVICO COMUNE DI GRADARA, PROVINCIA PU – PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – Ministero dell'istruzione – Unità di Missione per PNRR – Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento Dell'offerta Dei Servizi Di Istruzione: Dagli Asili Nido Alle Università Investimento 1.1: Piano Asili Nido E Scuole Dell'Infanzia E Servizi Di Educazione E Cura Per La Prima Infanzia

**CODICE CUP: F11B21001850001**

**SCHEMA DI CONTRATTO-CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Paolo Morelli

## **Indice**

### **Premesse**

#### **CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

Art. 1	Oggetto dell'appalto .....
Art. 2	Ammontare dell'appalto .....
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto .....
Art. 4	Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili .....
Art. 5	Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .....

#### **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

Art.6	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto .....
Art.7	Documenti che fanno parte del contratto.....
Art.8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art.9	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....

#### **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

Art. 10	Consegna e inizio dei lavori .....
Art. 11	Termini per l'ultimazione dei lavori.....
Art. 12	Proroghe .....
Art. 13	Sospensioni ordinate dal R.U.P. ....
Art. 14	Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione .....
Art. 15	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma .....
Art. 16	Inderogabilità dei termini di esecuzione.....
Art. 17	Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini .....

#### **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

Art. 18	Anticipazione .....
Art. 19	Pagamenti in acconto .....
Art. 20	Pagamenti a saldo ,tracciabilità.....
Art. 21	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto .....
Art. 22	Ritardi nel pagamento della rata di saldo .....
Art. 23	Cessione del contratto e cessione dei crediti .....

#### **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

Art. 24	Lavoro a corpo.....
Art. 25	Lavori in economia .....

#### **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

Art. 26	Cauzione provvisoria.....
Art. 27	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva .....
Art. 28	Riduzione delle garanzie .....
Art. 29	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa .....

#### **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

Art. 30	Variazione dei lavori .....
Art. 31	Varianti per errori od omissioni progettuali .....
Art. 32	Modifiche al contratto e revisione prezzi .....

#### **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Art. 33	Norme di sicurezza generali.....
Art. 34	Sicurezza sul luogo di lavoro .....

Art. 35	Piano di sicurezza .....
Art. 36	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .....
Art. 37	Piano operativo di sicurezza .....
Art. 38	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Art. 39	Subappalto .....
Art. 40	Responsabilità in materia di subappalto.....
Art. 41	Pagamento dei subappaltatori .....

## **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

Art. 42	Accordo bonario e transazione.....
Art. 43	Definizione delle controversie .....
Art. 44	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .....
Art. 45	Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori .....

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

Art. 46	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....
Art. 47	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione .....
Art. 48	Presa in consegna dei lavori ultimati .....

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

Art. 49	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....
Art. 50	Obblighi speciali a carico dell'appaltatore.....
Art. 51	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione .....
Art. 52	Custodia del cantiere .....
Art. 53	Cartello di cantiere .....
Art. 54	Spese contrattuali, imposte, tasse.....

## **CAPO 13 - NORME AGGIUNTIVE-CONTRATTO D'APPALTO**

Art. 55	Trattamento dati personali.....
Art. 56	Principio del DNSH.....
Art. 57	PNRR Pari opportunità.....
Art. 58	Richiamo alle Norme .....
Art. 59	Codice di comportamento .....

## **PREMESSE**

Atto pubblico amministrativo Rep. \_\_\_\_

CONTRATTO DI APPALTO INTEGRATO PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLIA **EX CENTRO CIVICO**

Fondi PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

CODICE CUP: **F11B21001850001**

L'anno duemilaventitrè (2023) il giorno \_\_\_\_ (\_\_) del mese di \_\_\_\_ presso la residenza del Comune intestato, nell'ufficio di segreteria, avanti a me Dott. \_\_\_\_, Segretario Generale, abilitato per legge a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.97 del D. Lgs. n.267/2000, sono personalmente comparsi:

- Dott. Ing.\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore LL. PP. Demanio e Patrimonio del Comune di Gradara, giusta provvedimento del Sindaco n. \_\_ del \_\_\_\_\_, in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Gradara ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, C.F./P.I. 00347330417, con sede in Via Mancini n. 23, domiciliato per la carica presso la sede di detto Comune;

- \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_) alla Via \_\_\_\_\_, nr. \_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ (\_\_) in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_ - C.F./P.I. \_\_\_\_\_, iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al nr. \_\_\_\_\_ REA \_\_\_\_\_

Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certo.

Premesso

-che con riferimento all'avviso pubblico approvato con Decreto del Ministero dell'Interno – Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 31 marzo 2021, codesto ente locale a seguito della verifica della documentazione fornita, a comprova delle dichiarazioni rese in sede di candidatura, è stato ammesso al finanziamento;

- che La procedura in questione è confluita tra i progetti in essere del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1. finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

- che con Delibera di Giunta Municipale nr. 53 del 17.05.2021 ad oggetto: "Approvazione del progetto di fattibilità tecnico architettonica per interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici sotto elencati: Centro Civico Gian Franco Micucci" con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico architettonica per interventi di demolizione e ricostruzione del centro civico Gian Franco Micucci;

- che con nota pervenuta in data 03.01.2023 prot. nr. 51 dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Unità di Missione per il PNRR l'importo assegnato per la realizzazione dell'intervento candidato dal Comune di Gradara risulta essere pari a €. 1.269.425,00 a fronte di €. 1.309.685,00 rimodulando e decurtando la voce "demolizione fabbricato esistente per un importo di €. 40.260,00;

- che con la Delibera di Giunta Municipale nr.7 del 18.01.2023 ad oggetto: "piano nazionale di ripresa e resilienza missione 4: istruzione e ricerca componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università investimento 1.1: piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Centro polifunzionale per la famiglia "ex centro civico" via mercato demolizione e ricostruzione CUP **F11B21001850001** approvazione accordo di concessione" con la quale veniva approvato l'accordo di concessione del finanziamento per la demolizione e ricostruzione di centro polifunzionale per la famiglia;

- che con il Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 124 del 13.03.2023 è stato confermato l'incremento del 10% del progetto elevando l'importo dell'opera da € 1.269.425,00 ad **€ 1.396.367,50;**

- che l'importo complessivo del quadro economico del progetto di fattibilità sottoposto a conferenza di servizi che ascende ad **€ 1.440.653,50;**

-che l'Arch. Michele Bostrenghi, incaricato con determina Settore LL.PP. nr. 39 del 27.03.2023, con note prot.nr 4276 e nr 4277 del 30.03.2023 ha presentato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di demolizione e ricostruzione di edificio adibito a nuovo centro polifunzionale per la famiglia ex centro civico, del complessivo importo di €. 1 440 653.5, composto dai seguenti elaborati:

- elaborato R.01 relazione tecnico illustrativa
- relazione geologica
- elaborato A.01 stato di fatto planimetria generale e piante

- elaborato A.02 progetto-planimetria generale
- elaborato A.03 progetto – piante
- elaborato A.04 progetto – sezioni
- elaborato A.05 progetto – prospetti
- elaborato A.06 interventi

- che con Determina n. 53 del 03.04.2023 è stato approvato il Verbale di Validazione prot. 4413/23 e 4449/2023 così come previsto dall'art.48 del D.L. 77/2021

- che il sopracitato progetto di fattibilità tecnico – economica relativo al nuovo Centro polifunzionale per la famiglia "ex centro civico" demolizione e ricostruzione è stato approvato con Conferenza dei servizi decisoria tenutasi il giorno 13.04.2023 alle ore 12:00 come da relativo verbale Prot. n. 4952/2023 e 4953/2023 approvato con Determina n. 64 del 15.04.2023

- che nella stessa conferenza dei servizi il progetto è stato approvato con prescrizioni espresse dalla rappresentante della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Ancona e Pesaro Urbino arch. Simona Guida che incidono sulla sagoma architettonica di cui al piano di copertura;

- che le tavole in adeguamento a quanto sopra evidenziato presentate dal progettista Arch. Bostrenghi Michele che hanno di fatto comportato l'attivazione di nuova procedura di validazione approvata con determina n.67 del 17.04.2023 così composte:

- R.01REV RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
- TAVOLA A.01REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del 13.04.2023 ore 12:00
- TAVOLA A.02REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del 13.04.2023 ore 12:00
- TAVOLA A.03REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del 13.04.2023 ore 12:00
- TAVOLA A.04REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del 13.04.2023 ore 12:00
- TAVOLA A.05REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del 13.04.2023 ore 12:00
- TAVOLA A.06REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del 13.04.2023 ore 12:00
- TAVOLA A.07REV tavola adeguata alle indicazioni/prescrizioni di cui alla conferenza dei servizi decisoria del 13.04.2023 ore 12:00

-che con deliberazione G.C. n. 39 del 17.04.2023 l'Amministrazione Comunale ha approvato, all'esito favorevole della Conferenza dei Servizi, il progetto di fattibilità tecnica ed economica de quo, del complessivo importo di € 1.401.354,17 così ripartiti:

Importo stimato dei lavori da porsi a base di gara compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1+A2+A3+A4+A5) 100%	<b>€ 1.103.300,00</b>
Totale servizi tec. da a base di gara compresi nell'appalto integrato (B1+B2)	<b>€ 130.671,02</b>
Totale somme a disposizione (C1+C2+C3+C4+C5+C6)	<b>€ 61.382,24</b>
iva sui lavori (a) 10%	<b>€ 110.330,00</b>
iva su spese tecniche (b) 22%	<b>€ 28.747,62</b>
oneri previdenziali (b) 4%	<b>€ 6.222,61</b>
<b>TOTALE COSTO OPERA (CON IVA)</b>	<b>€ 1.440.653,50</b>

- che per l'affidamento della realizzazione dell'opera, con appalto integrato, si è proceduto ad esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, avviata con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 69 del 18.04.2023, successivamente annullata in autotutela con determinazione n. 90 del 15.05.2023;

**-che è stato conseguentemente rielaborato** il predetto progetto di fattibilità tecnica economica, validato con verbale approvato con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 91 del 18.05.2023 e approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 51 del 18.05.2023 secondo il seguente quadro economico di spesa:

Importo stimato dei lavori da porsi a base di gara compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1+A2+A3+A4+A5) 100%	<b>€ 1.032.500,00</b>
Totale servizi tec. da a base di gara compresi nell'appalto integrato (B1a+b+c+d+e))	<b>€ 194.789,79</b>
Totale somme a disposizione (C1+C2+C3+C4+C5+C6)	<b>€ 58.472,59</b>
iva sui lavori (a) 10%	<b>€ 103.250,01</b>
iva su spese tecniche (b) 22%	<b>€ 42.853,75</b>

oneri previdenziali (b) 4%  
TOTALE COSTO OPERA (CON IVA)

€ 8.787,36  
€ 1.440.653,50

-che successivamente è stata esperita da parte del soggetto competente CUC di Fano una procedura aperta ex art.60 D Lgs. n.50/2026, per l'appalto integrato dell'opera, ponendo a gara il predetto progetto di fattibilità tecnico ed economica, per l'affidamento della realizzazione dell'intervento previa progettazione definitiva ed esecutiva;

-che con determinazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, la ditta CUC del Comune di Fano ha provveduto ad aggiudicare alla ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, n.33 - Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, numero REA \_\_\_\_\_, l'appalto in argomento con il punteggio complessivo di \_\_\_\_\_ su 100, per un importo contrattuale complessivo pari ad € \_\_\_\_\_ di cui € \_\_\_\_\_ per lavori, € \_\_\_\_\_ per i servizi di progettazione ed € 20.650,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

-che sono state effettuate tutte le verifiche circa il possesso delle condizioni di partecipazione di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. n.50/2016, non riscontrando cause ostative all'affidamento;

-che tale aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.76 del D.Lgs. n.50/2016, è stata comunicata agli altri concorrenti tramite pec prot. n. .... inviata in data .....

-che, essendo trascorsi almeno 35 giorni dalla suddetta comunicazione dell'aggiudicazione senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto ed essendo ancora in corso di validità le certificazioni relative alla verifica dei requisiti generali e speciali, si può procedere alla stipula del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016;

- che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull'antimafia, prevista dal D.Lgs 159/2011 e s.m.i., la ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ , Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, numero REA \_\_\_\_\_, risulta essere iscritta nella White List della Prefettura di \_\_\_\_\_, talchè, ai sensi dell'art. 3 bis del DPCM 18 aprile 2013, gli estremi del presente contratto saranno trasmessi alla suddetta Prefettura;

Tutto ciò premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

## **CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

L'Amministrazione Comunale di Gradara, così come rappresentata, affida alla ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ , Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_, numero REA \_\_\_\_\_, che accetta senza riserva alcuna, avendo sottoscritto il verbale di permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle lavorazioni, per la realizzazione del nuovo asilo nido in località Fanano di Gradara, previa progettazione del medesimo, alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

### **Art. 2 – Ammontare dell'appalto**

L'importo contrattuale, all'esito della procedura di gara esperita, ammonta a € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_), di cui:

- a) € \_\_\_\_\_ per l'esecuzione delle lavorazioni;
- b) € 20.650,00 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) € \_\_\_\_\_ per costi per servizi tecnici sostenuti dall'appaltatore in fase di progettazione definitiva ed esecutiva e da sostenersi in fase realizzativa.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

### **Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto**

Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera d ed art.59 comma 5 bis del D.lgs. 50/96 pertanto l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza

che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

#### Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

	TABELLA A. Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori						
DECLARATORIA			CATEGORIA		Classe	EURO	INCIDENZA %
Edifici civili e industriali			Prevalente/Scorporabile	OG1	II	547.225,00	53%
Strutture in legno			Scorporabile	OS32	I	237.475,00	23%
Impianti Tecnologici			Scorporabile	OG11	I	247.800,00	24%

#### Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CALCOLO DELLA SPESA – SUDDIVISO IN TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE, SPESE TECNICHE, E SPESE ACCESSORIE PER LA GARA D'APPALTO			
Superficie Lorda edificio		590	mq
Costo unitario stimato al mq		1750	mq
A	COSTO STIMATO EDIFICIO	1 032 500.00	€
	Lavorazione	Incidenza	Importo
A1a	Demolizione edificio esistente	3%	30 975.00
A1b	Opere in C.A.	4%	41 300.00
A1c	Prefabbricazione lignea e forniture	23%	237 475.00
A1	<b>Totale opere strutturali</b>	<b>30%</b>	<b>309 750.00</b>
A2	Opere previsionali	1%	10 325.00
A3a	Pavimenti	8%	82 600.00
A3b	Isolamenti e impermeabilizzazioni	5%	51 625.00
A3c	Murature e tavolati	9%	92 925.00
A3d	Intonaci, rasature, controsoffitti e finiture	7%	72 275.00
A3e	Serramenti	14%	144 550.00
A3	<b>Totale opere edili</b>	<b>43%</b>	<b>443 975.00</b>
A4a	Impianto elettrico	7%	72 275.00
A4b	Impianto idrico sanitario e antincendio	5.5%	56 787.50
A4c	Impianto di riscaldamento e condizionamento	9%	92 925.00
A4d	Elevatori	3%	25 812.50
A4	<b>Totale opere impiantistiche</b>	<b>24%</b>	<b>247 800.00</b>
A5	<b>Importo stimato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>2%</b>	<b>20 650.00€</b>
	<b>Importo stimato dei lavori da porsi a base di gara compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (A1+A2+A3+A4+A5)</b>	<b>100%</b>	<b>1 032 500.00€</b>
B	DISTINTA SERVIZI TECNICI COMPRESI NELL'APPALTO DA PORSI A BASE DI GARA		
B1	In fase di progettazione: progetto definitivo/esecutivo/PSC/prativa		

	esame VV FF, DL +CSE		
B1a	EDILIZIA CAT. E08		80 441.40€
B1b	STRUTTURE CAT. S03		51 995.58€
B1c	IMPIANTI CAT. IA01		12 947.56€
B1d	IMPIANTI CAT. IA02		20 547.44€
B1e	IMPIANTI CAT. IA03		28 857.81€
	<b>Totale servizi tecnici da porre a base di gara compresi nell'appalto integrato (B1a+b+c+d+e)</b>		<b>194 789.79€</b>
C	SOMME A DISPOSIZIONE (IVA INCLUSA)		
C1	Progetto di fattibilità		24 894.28€
C2	Fondo per l'incentivazione e l'innovazione	1.8% di cui:	18 585.00€
C2a	Diritti C.U.C.	25% di 1.8%	4 646.25€
C2b	Fondo da destinarsi a imprevisti	20% di 1.8%	3 717.00€
C2c	Personale interno	55% di 1.8%	10 221.75€
C3	Collaudi statici e in corso d'opera	1%	10 325.00€
C4	Fondo per il pagamento gettoni di commissioni aggiudicatrici	0.2%	2 065.00€
C5	Contributo ANAC		660€
C6	Pubblicità		1 943.31€
	<b>Totale somme a disposizione (C1+C2+C3+C4+C5+C6)</b>		<b>58 472.59€</b>
	IVA SU LAVORI (A)	10%	103 250.00€
	IVA SU SPESE TECNICHE (B)	22%	42 853.75€
	ONERI PREVIDENZIALI (B)	4%	8 787.36 €
	<b>TOTALE COSTO OPERA (CON IVA)</b>		<b>1 440 653.50 €</b>

## **CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, documenti di gara, Capitolato speciale d'appalto, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta al RUP sentito il collaudatore in corso d'opera scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto**

L'appalto viene conferito ed accettato "a corpo" sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 applicabili in regime transitorio, e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- il capitolato speciale d'appalto,
- il cronoprogramma;
- gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara;
- l'offerta tecnica ed economica risultante aggiudicataria

## **Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della Legge, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori Pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli Atti Progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito Verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori

## **Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del progetto definitivo ed esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

## **CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 10- Appalto integrato inizio servizi tecnici e consegna lavori**

#### **Inizio e Svolgimento dei servizi tecnici**

L'Appaltatore, partecipando alla gara, ha dichiarato di conoscere ed accettare incondizionatamente le tempistiche fissate dalla Commissione Europea per gli interventi finanziati con i fondi NextGenerationEU e si è impegnato a rispettarle presentando tempestivamente la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, dando immediata esecuzione ai lavori e garantendone il regolare avanzamento.

L'Appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante il progetto definitivo completo in ogni sua parte generale e di dettaglio specialistica utile ed indispensabile ad ottenere i pareri VVFF, ASUR entro giorni 60 dalla data di aggiudicazione;

L'Appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo completo in ogni sua parte generale e di dettaglio specialistica utile ed indispensabile al deposito presso gli uffici competenti di difesa e sicurezza sismica entro giorni 30 giorni dalla data di comunicazione del RUP dell'avvenuto ottenimento parere ASUR e VVFF di cui alla fase sopra richiamata;

Tale termine decorrerà eventualmente dall'ordine di dare inizio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

I termini potranno essere differiti per la consegna di eventuale documentazione integrativa e/o per le modifiche del progetto rese necessarie a seguito di prescrizioni e/o richieste da parte della conferenza dei servizi o degli Enti preposti al rilascio di pareri od atti di assenso comunque denominati o della stazione appaltante.

I progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere predisposti in conformità alle norme tecniche e disposizioni normative in materia vigenti al momento della redazione, e nel puntuale rispetto di quanto disciplinato dal D. Lgs. n.50/2016 nonché dal D.P.R. n.207/2010 nelle parti ancora in vigore.

L'appaltatore dovrà apportare tutte le modifiche, integrazioni e aggiornamenti progettuali richiesti in fase di verifica preventiva e validazione del progetto o dagli Enti preposti al rilascio dei pareri, consegnando i nuovi elaborati progettuali entro il termine perentorio assegnatogli, senza che ciò costituisca motivo per dare adito alla richiesta di maggiori compensi.

Qualora il progetto esecutivo fornito dall'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto si risolverà per inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 50/2016 con le conseguenze previste dal Capitolato speciale d'appalto.

## **Inizio lavori**

L'inizio dei lavori dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il **30.11.2023** con la redazione di apposito verbale validato dal RUP.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

## **Art. 11- Termini per l'ultimazione dei lavori**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in quattrocentottanta **(480)** giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Capitolato speciale d'appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto

## Art. 12- Proroghe

Non sono previste proroghe contrattuali, salvo proroghe, in caso estremo di forza maggiore, esclusivamente concedibili in seguito a Provvedimento Legislativo che consenta la modifica della data di fine lavori e consegna delle opere al 30.11.2023.

## Art. 13 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Data la natura particolare dell'Appalto finanziata con Fondi Europei di cui al Piano P.N.R.R. solo al R.U.P. è data la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

## Art. 14 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

La consegna ritardata degli elaborati progettuali richiesti comporterà, per ogni giorno di ritardo sulla scadenza dei termini convenuti per le singole fasi progettuali, l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille del relativo corrispettivo professionale, salvo che si tratti di causa di forza maggiore o di fatto non imputabile al soggetto affidatario, previa richiesta motivata di proroga dei termini, a causa del ritardo per il rilascio dei pareri obbligatori da parte degli enti competenti per motivi non imputabili al progettista ed autorizzazione alla stessa da parte del responsabile unico del procedimento. Qualora il ritardo superi il 50% dei termini delle fasi sopra indicate, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, D. Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni professionali tale da causare la perdita del finanziamento comunitario (PNRR), l'Amministrazione addebiterà al soggetto aggiudicatario tali oneri sia mediante l'escussione della garanzia definitiva prestata a garanzia delle obbligazioni contrattuali sia mediante recupero in forma coattiva della quota di danno residua.

Pertanto i termini contrattuali per l'esecuzione delle prestazioni richieste sono considerati essenziali ai fini del raggiungimento degli obiettivi temporali imposti dalla linea finanziamento PNRR.

La penale da applicarsi per ritardi nell'ultimazione dei lavori (comprensiva delle spese di assistenza) resta stabilita nella percentuale del 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto.

La penale contrattuale non può, comunque, superare complessivamente il 20 per cento dell'importo netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni ulteriori sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2021 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in ulteriore anticipo rispetto al termine indicato dall'appaltatore nell'offerta, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

## Art. 15 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Si fa riferimento al cronoprogramma di cui al progetto di fattibilità tecnico ed economica posta a base di

gara nel quale le tempistiche sono state definite ed allineate alla road map di cui all'esecuzione del Piano Nazionale di Resilienza.

## Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

## Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a ..... (.....) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## **CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 18 – Anticipazione**

E' dovuta l'anticipazione contrattuale di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nei limiti del 20% dell'importo di contratto.

L'anticipazione contrattuale del 20% verrà corrisposta, ricorrendo le condizioni e i presupposti di Legge, entro i quindici giorni successivi alla firma del verbale di consegna dei lavori.

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima  
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

### **Art. 19 - Pagamenti in acconto**

La stazione appaltante provvederà al pagamento del 100% dell'importo per i servizi tecnici di ingegneria ovvero per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione e validazione del relativo stadio progettuale da parte dei competenti organi della Stazione appaltante;

Per I SAL in acconto dei lavori in relazione all'avanzamento degli stessi l'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5bis del D.lgs. 50/2016, non inferiore a Euro 200.000,00, secondo SAL redatti con le modalità di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018 nr. 49.

Gli stati di avanzamento dei lavori dovranno contenere anche l'indicazione dei costi dei servizi tecnici di ingegneria sostenuti in fase di realizzazione calcolati in progressione all'avanzamento delle opere.

L'amministrazione comunale si riserva la nomina del collaudatore in corso d'opera per ogni verifica tecnica, contabile e amministrativa.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione sul corrispettivo previsto per l'esecuzione dei lavori a titolo di graduale recupero della medesima.

L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori individuato dall'Appaltatore trattandosi di appalto integrato propone, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile unico del procedimento, che previa disamina e convalida del documento contabile da parte del collaudatore in corso d'opera opportunamente incaricato dalla stazione Appaltante, emette il certificato di pagamento nei termini di Legge.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

1. a) verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
2. b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

## Art. 20 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che sottoporrà il documento alle verifiche del collaudatore in corso d'opera ed inviterà l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale.

Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibilità ed usabilità dell'edificio;  
alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 11 del presente contratto;  
alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera.

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della garanzia definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP e l'importo.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

### **Tracciabilità**

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria del Comune di Gradara, esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

## **Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione

della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di

ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

## Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

## Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

# **CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

## Art. 24 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date dall'art.14 D.M. 7 marzo 2018 n.49 Ministero delle Infra strutture e Trasporti;

Nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro che compongono il corpo d'opera, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

#### Art. 25 - Lavori in economia

Non sono previsti lavori in economia qualora nel corso dell'appalto, si dovesse procedere, si applicheranno i dispositivi di cui D.M. 7 marzo 2018 n.49 Ministero delle Infra strutture e Trasporti;

### **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

#### Art. 26 - Cauzione provvisoria

Non prevista.

#### Art. 27 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_.

Tale garanzia, come sopra costituita, verrà svincolata nei modi e termini previsti dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.

#### Art. 28 – Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

a) resa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;

l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

b) sa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA.

In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria. L'impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all'obbligo di cui all'articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.

## Art. 29 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

L'operatore economico ed i professionisti da egli incaricati dei servizi tecnici in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera dovranno consegnare alla Stazione appaltante idonea polizza assicurativa a copertura di responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a € 1.500.000,00, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, che dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e / o maggiori costi.

L'Appaltatore ha, altresì, l'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori appaltati da qualsiasi causa determinati, compresi i rischi dell'incendio, scoppio e dell'azione del fulmine, salvo quelli derivanti da errori ed insufficienze della progettazione di fattibilità tecnico-economica, azioni di terzi o cause di forza maggiore.

Tale polizza assicurativa deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La somma assicurata corrisponde all'importo del contratto, con massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di 500.000,00 Euro.

Tale polizza dovrà specificatamente prevedere che "tra le persone sono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori, dei Collaudatori sia statici che in corso d'opera, quando presenti in cantiere".

Per detta polizza assicurativa, da trasmettere alla Stazione appaltante 10 giorni prima del verbale di consegna lavori, valgono le condizioni ed i termini stabiliti dall'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016.

In caso di mancato tempestivo deposito di detta polizza nel termine suindicato, sarà fissato un nuovo termine perentorio non superiore di 10 giorni, trascorso il quale non si darà corso alla consegna dei lavori e si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### Art. 30 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice

possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al .....<sup>(60)</sup> per cento delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

### Art. 31 – Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

### Art. 32 – Modifiche al contratto e Revisione Prezzi

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, dall'art. 26 del D.L. 50/2022 e dal capitolato speciale d'appalto.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### Art. 33 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e

igiene.

2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

### **Art. 34 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 35 – Piano di sicurezza**

Trattandosi di Appalto integrato l'Appaltatore fornire tecnico abilitato nella gestione del PSC sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione CSE.

Le prime indicazioni sono state già sostanziale nel Progetto di fattibilità Tecnico ed economica le linee generali del piano di sicurezza e coordinamento andranno definite in sede di progettazione scutiva ovvero in sede di gara.

Al progetto esecutivo elaborato nelle tempistiche di cui al relativo articolo del presente capitolato speciale d'appalto verrà allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento elaborato secondo il combinato disposto del Dgls 81 /2016 ed in particolare dell'articolo 100 e allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il tecnico esigato alla gestione della sicurezza effettuare la notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori

### **Art. 36 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

Il tecnico designato ed abilitato alla funzione di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione apporterà tutte le modifiche ed aggiornamnto al PSC di cui sopra qualora le circostanze previste dal combinato disposto del Dlgs 81/08 lo prevedano.

### **Art. 37 – Piano operativo di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, comprende il documento di valutazione dei rischi con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui al presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore il tutto sotto la guida e coordinamento del RSE che prima di coordinare le modalità di delle operazioni verifica i contenuti del POS se rispondono per coerenza e congruità alla scelte di cui al PSC e provvede, in caso di incoerenza o alla modifica del PSC se tecnicamente possibile o a modificare il POS in azione di Verbale di Coordinamento con le ditte appaltatrici e sub-appaltatrici.

### **Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel PSC.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. L'affidatario nonché l'RSE è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

5. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

6. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 39 - Subappalto**

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

- .....
- .....
- .....

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

### **Art. 40 – Responsabilità in materia di subappalto**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale;

L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

#### **Art. 41 – Pagamento dei subappaltatori**

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

### **CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **Art. 42 - Accordo bonario**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 43 - Definizione delle controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute in via esclusiva al Giudice ordinario – Foro competente Pesaro.

E' escluso il giudizio arbitrale.

## Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

(Nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:

Se l'appNei casi previsti dall'art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC), comma 3, del Decreto legge 31.05.2021, n. 77.

L'Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto e' tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 citato determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

(nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, aggiungere il seguente testo:)

Nei medesimi casi previsti dall'art. 47, comma 3, citato, ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 l'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è' tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

## Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli inadempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi posti dal presente contratto in materia di subappalto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicarne la funzionalità;
- 9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- 11) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;
- 12) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50, comma 4, D.L. 77/2021 (conv. dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108), fermo restando il pagamento delle penali;
- 13) ove applicabile, ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 14) ove applicabile, inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, altresì nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- c) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

## **CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

### **Art. 47 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

### **Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

1. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

## **CAPO 12 - NORME FINALI**

### **Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta da ....., abilitato/i secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al/ai soggetto/i incaricato/i.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per

le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e

controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire

l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori

L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

## Art. 50 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

## Art. 51 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente conferiti, a cura e spese dell'appaltatore, in discariche autorizzate, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica la Normativa Speciale vigente in materia.

## Art. 52 – Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

### Art. 53 – Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, le notizie identificative del cantiere e le informazioni da inserire secondo le indicazioni del RUP.

### Art. 54 – Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

2. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

## **CAPO 13 - NORME AGGIUNTIVE-CONTRATTO D'APPALTO**

### Art. 55 – Trattamento dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Il Comune di gradara, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento.

### Art. 56 – Principio del DNSH

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e checklist allegata/e al presente Contratto e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list.

## Art. 57 – PNRR pari opportunità

L'Appaltatore si obbliga ad attenersi agli obblighi in materia di pari opportunità di genere e generazionali, nonché all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, ai sensi dell'articolo 47 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, secondo quanto disposto dall'art. 3.2 del Capitolato Speciale di Appalto che forma parte integrante del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4, dell'art. 47 del D. L. 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, è prevista l'applicazione di una penale, secondo quanto disposto dall'art. 3.15 del Capitolato Speciale di Appalto, consistente in una sanzione giornaliera pari all'0,6 % (6 per mille) dell'ammontare netto contrattuale, per tutta la durata dell'inadempimento, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dall'art. 50 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in deroga all'art. 113-bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le penali non possono comunque superare, complessivamente il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 47

## Art. 58 – Richiamo alle Norme

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010,

n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

## Art. 59 – Codice di comportamento

L'appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Codice generale) approvato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gradara, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 11.04.2022 pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi previsti dai predetti codici di comportamento, le cui norme alla ditta appaltatrice si applicano in quanto compatibili.